



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PEZZOPANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2014

Modifica all'articolo 1076 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di stato
giuridico e avanzamento degli ufficiali

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si persegue la finalità di completare la funzione perequativa iniziata con l'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che consente la promozione al grado superiore degli ufficiali collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento.

Dal tenore del richiamato articolo 5, peraltro, non si riscontra alcuna possibilità di estendere il beneficio agli ufficiali collocati nella riserva di complemento e provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

Per superare la discriminazione operante nell'attuale sistema normativo, pertanto, è emersa la necessità del presente intervento normativo che consente anche agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e collocati nella riserva di complemento di essere promossi al grado superiore.

A garanzia di una corretta formazione professionale e culturale nell'ambito dell'ordinamento militare si è ravvisata l'opportunità di circoscrivere l'ambito di operatività del beneficio agli ufficiali, collocati nella riserva di complemento e provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano conseguito l'attuale grado a seguito di richiamo per avanzamento.

Al fine di evitare che il beneficio della promozione avesse effetto solo per il futuro nei confronti degli ufficiali aventi diritto collocati nella riserva di complemento in un momento successivo alla entrata in vigore della legge, è stato opportunamente previsto che il beneficio prescinde dalla data di collocamento degli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento nella medesima riserva di complemento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1076 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 sono estese agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento transitati nella riserva di complemento indipendentemente dalla data di collocamento in tale categoria e che hanno conseguito l'attuale grado a seguito di richiamo per avanzamento».

